



COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

Prot.n. 478 del 10/02/2020

Reg. Gen. N. 3

Determina UTC N.

Determina Amm.vo Contabile N. 3

DETERMINAZIONE

copia

Oggetto:	Servizio socio assistenziale a supporto degli uffici comunali – Affidamento – Provvedimenti.
-----------------	---

Il responsabile del settore finanziario-amministrativo

L'anno duemilaventi il giorno 07 del mese di gennaio nel proprio ufficio:

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90;

Visto l'art. 107 comma 2 del predetto decreto legislativo;

Visto il regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con delibera di Giunta comunale;

Evidenziato che il predetto argomento rientra nella competenza del sottoscritto

Premesso che

- con deliberazione di consiglio regionale n.1280/99 e successive è stato approvato il Piano Socio Assistenziale;
- con deliberazione di giunta regionale n. 2726 /2001 e successive sono stati approvati i Piani di Zona dei Comuni Lucani in cui rientra il Comune di Armento;
- secondo le previsioni di Piano il servizio sociale comunale deve comprendere n. 1 Psicologo, n. 1 Assistente Sociale;

Dato atto che questo comune è dotato del predetto servizio di cui fanno parte le predette figure e che a seguito di avviso di selezione sono state incaricate del predetto servizio la Psicologa Conte Maria Vittoria e l'Assistente sociale Marisa Lapenta sino al 31 luglio 2020;

Atteso che a seguito delle relative dimissioni avvenute con nota prot. 4476 dell'11.12.2019 da parte dell'assistente sociale Marisa Lapenta con decorrenza 15/12/2019 si rende indispensabile procedere allo scorrimento della graduatoria per l'affidamento di un nuovo incarico sino alla scadenza stabilita al 31 luglio 2020;

Evidenziato che con nota prot. n.4478 del 11/12/2019 si invitava la seconda e la terza in graduatoria a manifestare la volontà di accettazione o meno dell'incarico;

Atteso che la seconda in graduatoria dott.ssa Margherita Gentile rinunciava al predetto incarico non riscontrando la predetta nota comunale nei termini prescritti mentre la terza in graduatoria Dott.ssa Sonia Basilone accettava l'incarico di assistente sociale con pec al n. Prot.4612 del 24/12/2019.

Precisato che l'incarico de quo è da intendersi quale incarico professionale di lavoro autonomo ex art. 2222 del codice civile e che non potranno in alcun modo dar luogo a rapporto di lavoro subordinato con questo ente;

Evidenziato, altresì, che detti incarichi professionali non vengono costituiti come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Visti i comma 5 bis e 6 dell'art. 7 del D.lgs. n. 165 del 2001, che testualmente prevedono:

5-bis. *E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I*

contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Visto altresì l'art. 19 del citato decreto legislativo se ed in quanto compatibile con il presente provvedimento;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di affidare, ai sensi delle disposizioni richiamate in narrativa e che qui vengono integralmente riportate e a seguito dello scorrimento della graduatoria con decorrenza 07 gennaio 2020 e sino al 31 luglio 2020, alla Dott.ssa Sonia Basilone, nata a Benevento il 12/08/1986 e residente a San Giorgio Lucano (MT) in Piazza San Rocco n. 12 C.F. BSLSN086M52A783D, e dotata di tutti i requisiti di legge per l'espletamento del ruolo professionale, l'incarico di assistente sociale a supporto del servizio comunale socio – assistenziale per l'espletamento della prestazione d'opera di lavoro autonomo ex art. 2222 del codice civile per n. 12 ore mensili al costo di € 15,28 orario così come previsto dalle leggi regionali in materia;
- 3) di dare atto che l'incarico avrà la durata sopra indicata e che lo stesso in ogni caso è regolamentato con apposito contratto che qui viene approvato per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di stabilire, altresì, che il contratto cesserà di diritto, senza alcuna pretesa da parte del professionista, qualora **gli uffici di piano**, in forza dei nuovi ambiti sociali, stabiliranno diversamente in ordine alla individuazione/assegnazione/composizione degli uffici sociali comunali ed assegneranno concretamente a questo ente la predetta figura professionale;
- 5) di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione di regolare fattura e dopo aver accertato che l'attività è stata effettuata e perfetta regola d'arte, nel rispetto del citato contratto;
- 6) di trasmettere copia del presente atto alla dottoressa Basilone Sonia per accettazione dell'incarico e relativa sottoscrizione del contratto;
- 7) Di autorizzare il servizio finanziario ad effettuare tutte le registrazioni di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Felicia Bello